

**SENATO DELLA REPUBBLICA  
GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

LUNEDÌ 20 APRILE 2009  
**56<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CENTARO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1505) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore CENTARO (*PdL*) riferisce sul provvedimento in titolo, soffermandosi dapprima sulle disposizioni con le quali, al fine di assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, si introducono puntuali modifiche al codice penale. Illustra al riguardo l'articolo 1, il quale, attraverso due novelle all'articolo 576 del codice penale, prevede quali aggravanti speciali del delitto di omicidio, il fatto che esso sia commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, nonché da parte dell'autore del delitto di atti persecutori. Dà quindi conto degli articoli 7, 8 e 9, con i quali si introduce e si disciplina, riprendendo quanto già previsto nel disegno di legge n. 1348, il reato di atti persecutori. Al riguardo fa presente che per la sussistenza di tale delitto l'articolo 7 richiede la ripetitività della condotta, nonché l'idoneità del comportamento a provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero a costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. Al fine di apprestare tutela nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela e allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti, il decreto-legge prevede la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta e disciplina l'esercizio di tale potere da parte del questore. Segnala poi l'introduzione, all'articolo 9, di una nuova misura coercitiva, consistente nel divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, attraverso l'inserimento nel codice di procedura penale dell'articolo 282-*ter*. Si sofferma quindi sulle modifiche al codice di rito introdotte dal provvedimento ed in particolare sull'articolo 2, il quale, novellando l'articolo 275, comma 3, codice di procedura penale, estende l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, a specifici delitti ritenuti di particolare gravità e allarme sociale, tra i quali l'omicidio e talune fattispecie di reato in materia sessuale. La norma, poi, oltre a prevedere che le medesime disposizioni si applichino anche ai delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, purché risulti esclusa l'applicazione delle circostanze attenuanti contemplate dai medesimi articoli, novella anche il comma 2 dell'articolo 380, inserendo nella lista dei reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo.

Ulteriori modifiche al codice di rito sono poi apportate dall'articolo 9. In particolare attraverso una novella all'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, si prevede la possibilità per taluni delitti, tra i quali vengono inseriti i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli e gli atti persecutori, che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne anche al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 392, comma 1, del codice stesso.

Attraverso una novella all'articolo 398, comma 5-*bis*, del codice di rito, si stabilisce, poi, l'estensione delle particolari modalità di assunzione della prova ivi previste a tutti i casi in cui vi sia

il coinvolgimento di minorenni nonché al caso di indagini per i reati di atti persecutori. E' prevista poi una novella all'articolo 498, comma 4-*ter*), con la quale le particolari protezioni ivi previste per l'esame in dibattimento del minore vittima di reato sono estese anche ai procedimenti per il reato di atti persecutori nonché per l'esame in dibattimento del maggiorenne infermo di mente vittima del reato.

Illustra quindi l'articolo 3, il quale, attraverso alcune modifiche all'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, è volto a rendere più difficile ai condannati per taluni delitti a sfondo sessuale l'accesso ai benefici penitenziari.

Dopo aver riferito sull'articolo 4, il quale interviene sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per consentire alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale l'accesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti, si sofferma sull'articolo 6. Il comma 1, di tale norma novellando l'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008, con l'obiettivo di attuare un apposito piano straordinario di controllo del territorio, anticipa al 31 marzo 2009 il termine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica per la ripartizione tra le varie forze di polizia e i vigili del fuoco delle risorse destinate all'assunzione di personale. Il comma successivo dispone la riassegnazione immediata delle somme oggetto di confisca al Ministero dell'interno, nel limite di 100 milioni di euro per il 2009, per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Fondo nazionale contro la violenza sessuale, nel limite di 3 milioni euro per il 2009, da destinare al sostegno dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere. Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008, precisando che non rientrano nel Fondo unico giustizia, le somme di denaro ovvero i proventi di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.

I commi 7 e 8 dell'articolo 6 autorizzano i comuni, ai fini della tutela della sicurezza urbana, ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Dopo aver riferito sull'articolo 6-*bis*, il quale autorizza, nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità, l'Arma dei carabinieri a procedere, previo espletamento di procedure concorsuali, all'immissione in servizio permanente degli ufficiali in ferma prefissata, si sofferma sull'articolo 10, il quale reca una novella all'articolo 342-*ter* del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, prolungando a un anno l'efficacia del decreto del giudice con cui si ordinano la cessazione della condotta criminosa, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

Illustra quindi l'articolo 11, il quale prevede l'obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente di metterla in contatto con tali strutture.

Riferisce poi sull'articolo 12, il quale, da un lato, prevede l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio di un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, con compiti di assistenza psicologica e giuridica, e, dall'altro, impone l'obbligo di comunicazione degli atti persecutori segnalati alle forze dell'ordine, nei casi d'urgenza e su richiesta della persona offesa.

Ricorda quindi che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati inseriti gli articoli 12-*bis*, recante l'interpretazione autentica di disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e 12-*ter*, riguardante le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare da parte degli operatori di comunicazione elettronica. Riferisce infine sugli articoli 13 e 14, i quali contengono rispettivamente la norma di copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

E' quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CASSON(*PD*), pur esprimendo, anche a nome del proprio Gruppo, sostanziale apprezzamento per le disposizioni del decreto-legge in conversione relative ai reati di violenza sessuale e al delitto di atti persecutori, preannuncia comunque la presentazione di talune proposte emendative volte ad apportare talune puntuali modifiche migliorative del testo.

Con riguardo all'articolo 6 chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alle quantificazioni delle risorse di cui al comma 2.

Esprime perplessità invece sull'articolo 12-*bis*, con il quale si rischia di affievolire la tutela contro gli infortuni sul lavoro per il personale delle forze di polizia e delle forze armate.

Analoghe perplessità desta poi l'articolo 12-*ter*, nella parte in cui, l'ulteriore proroga dei termini di conservazione dei dati, può porre problemi sul piano della tutela della riservatezza.

Conclude esprimendo apprezzamento per la soppressione nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento delle norme di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, commi da 3 a 6, rispettivamente in materia di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione e di coinvolgimento di volontari della sicurezza per il controllo del territorio.

La senatrice ALLEGRI (PdL) osserva preliminarmente come sia stata data eccessiva enfasi alle modifiche di cui agli articoli 5 e 6. Con riguardo all'articolo 5 fa presente che il prolungamento della permanenza nei centri di identificazione ed espulsione fosse del tutto in linea con le prescrizioni comunitarie.

In relazione agli articoli 7, 8 e 9, pur condividendo l'introduzione nell'ordinamento italiano di una disciplina, da lungo tempo attesa, del reato di *stalking*, ritiene che la normativa prevista desti talune perplessità, già peraltro espresse nel corso del dibattito sul disegno di legge n. 1348, in particolare la configurazione della fattispecie di reato sembra porre difficoltà probatorie tali da impedire l'accertamento delle condotte moleste. Sarebbe stato opportuno prevedere una più ampia nozione di molestia, tale da prescindere anche dall'accertamento dell'elemento psicologico della vittima.

Analoghe perplessità desta l'istituto dell'ammonizione, il quale rischia, in primo luogo, di incentivare l'aggressività del persecutore nei confronti della vittima. Inoltre esso, essendo qualificabile come provvedimento amministrativo, potrebbe essere soggetto di impugnazione, diretta o mediata, con evidente rallentamento della tutela penale e quindi con conseguenze negative sulla tutela della vittima.

Ritiene invece non condivisibili le perplessità emerse nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento circa l'estensione delle aggravanti speciali del delitto di omicidio, anche all'ipotesi in cui il fatto che esso sia commesso da parte dell'autore del delitto di atti persecutori. Con riguardo alle norme in materia di violenza sessuale ritiene che si sarebbe dovuto valutare l'opportunità di un intervento più ampio sulla nozione stessa del reato.

Conclude dichiarando di condividere il ricorso, da parte del Governo, all'istituto della decretazione d'urgenza per la disciplina di tali questioni, le quali hanno destato negli ultimi mesi un crescente allarme sociale nella collettività.

Il senatore MAZZATORTA (LNP) esprime preliminarmente apprezzamento per le disposizioni del decreto-legge in materia di violenza sessuale e di atti persecutori. Con riguardo all'articolo 6, esprime rammarico per la strumentalizzazione anche mediatica, di cui sono stati oggetto i commi da 3 a 6, infine soppressi nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Al riguardo fa presente che con tali norme si voleva disciplinare a livello nazionale fenomeni già presenti sul territorio e peraltro contemplati anche da alcune leggi regionali.

Analogha ideologica strumentalizzazione ha poi interessato il soppresso articolo 5, le cui previsioni apparivano addirittura meno rigorose di quanto previsto dalla normativa comunitaria ed in particolare dalla direttiva n. 115 del 2008 sui rimpatri volontari.

Il senatore MUGNAI (PdL) esprime perplessità sull'articolo 3 nella parte in cui si amplia il novero dei reati per i quali si deroga al principio generale per cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

Conclude esprimendo piena condivisione per i rilievi e le perplessità formulate dalla senatore Allegrini in materia di atti persecutori.

E' dichiarata chiusa la discussione generale.

Il relatore CENTARO (PdL) interviene in sede di replica soffermandosi dapprima sulle norme del decreto-legge sopresse nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, delle quali aveva ritenuto, in quanto non più presenti nel testo all'esame della Commissione, di non dare conto nella relazione introduttiva.

In relazione all'articolo 5 fa presente che la normativa comunitaria appare ben più rigorosa in materia di durata della permanenza nei centri di identificazione ed espulsione. Ritiene condivisibili i rilievi formulati con riguardo all'articolo 6 osservando come la partecipazione di associazioni di volontari per la tutela della sicurezza non solo sia in linea di principio vietata dall'ordinamento nazionale, ma risulti essere un fenomeno già riscontrabile sul territorio. Al riguardo ricorda le iniziative assunte dagli esercenti attività commerciali per il contrasto del fenomeno del *racket* nell'area di Capo d'Orlando.

Condivide poi le perplessità formulate dalla senatrice Allegrini sia con riguardo all'elemento psicologico del delitto di *stalking* che in relazione all'istituto dell'ammonimento. Altrettanto condivisibile appaiono i rilievi formulati circa l'opportunità di intervenire in modo più organico sul reato di violenza sessuale.

Ritiene non condivisibili le perplessità palesate dal senatore Casson con riguardo all'articolo 12-*bis*, osservando come l'esclusione dell'applicazione delle norme di cui al testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, risponda all'esigenza di meglio garantire le specificità che connotano le attività svolte dal personale delle forze di polizia e militari. Sarebbe comunque auspicabile da parte dell'Esecutivo un intervento più ampio ed organico su tale questione. In relazione infine alle perplessità formulate dal senatore Mugnai ritiene che esse debbano essere ricondotte ad una chiara scelta politica del Governo.

Il sottosegretario CALIENDO interviene in sede di replica osservando come, nel tentativo di assicurare il maggior rispetto delle prerogative parlamentari il Governo abbia di fatto recepito nel decreto-legge norme contenute in disegni di legge già esaminati dalle Camere e in particolare nell'A.S. n. 733, in materia di sicurezza pubblica e n. 1348, in materia di *stalking*.

Con riguardo all'articolo 5 fa presente che la soppressione di tale norma è stata deliberata, anche con il consenso del Ministro degli interni, per contrastare fenomeni ostruzionistici emersi nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, i quali avrebbero impedito la conversione del decreto-legge nei tempi previsti dalla Costituzione. Replica quindi ai rilievi formulati dal senatore Casson con riguardo all'articolo 6, comma 2, osservando come le risorse ivi previste saranno disponibili solo alla fine del 2009. Al riguardo ricorda peraltro che nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati si era tentato di elevare il limite delle risorse a 150 milioni di euro e che tale modifica era stata successivamente soppressa nel corso dell'esame in Assemblea in ragione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio. Con riguardo all'articolo 3 sottolinea come debba considerarsi erroneo il richiamo, alla lettera a), comma 1, anche all'articolo 609-*octies*, solo qualora ricorra la condizione di cui al comma 1-*quater* del presente articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12.*

LUNEDÌ 20 APRILE 2009  
**57ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CENTARO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1505) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore CASSON (*PD*) il complesso degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati dal Gruppo del Partito democratico. Tali proposte da un lato recepiscono il contenuto di disegni di legge presentati dall'opposizione in materia di violenza sessuale e di *stalking*, alcuni dei quali già all'esame della Commissione giustizia e dall'altro riproducono il contenuto di emendamenti che il proprio Gruppo si era riservato di presentare al disegno di legge n. 1348.

Si sofferma poi brevemente sugli emendamenti volti ad incidere sugli articoli 12-*bis* e 12-*ter*, rinviando alle considerazioni critiche già svolte in sede di discussione generale.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il relatore CENTARO (*PdL*) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1505/2/2, G/1505/3/2 e G/1505/5/2. Invita i presentatori a riformulare in un testo 2 gli ordini del giorno G/1505/1/2, G/1505/4/2, G/1505/6/2 e G/1505/7/2. Esprime infine parere contrario sull'ordine del giorno G/1505/8/2 e sul complesso degli emendamenti presentati al decreto-legge.

Il sottosegretario CALIENDO esprime parere conforme al relatore, ad eccezione dell'ordine del giorno G/1505/4/2, del quale chiede il ritiro. Al riguardo, ritiene che le questioni oggetto di tale ordine del giorno debbano essere affrontate nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1348, il quale disciplina in modo più organico i vari profili connessi al reato di *stalking* e del disegno di legge in materia di violenza sessuale, attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Il senatore CASSON (*PD*) riformula gli ordini del giorno G/1505/1/2, G/1505/4/2, G/1505/6/2 e G/1505/7/2 nel senso indicato dal relatore.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono il senatore MARITATI (*PD*) ed il senatore CASSON (*PD*), il sottosegretario CALIENDO, mutando il parere precedentemente espresso, accoglie l'ordine del giorno G/1505/4/2 (testo 2).

Risultano altresì accolti gli ordini del giorno G/1505/1/2 (testo 2), G/1505/2/2, G/1505/3/2, G/1505/5/2, G/1505/6/2(testo 2) e G/1505/7/2 (testo 2).

Dopo un breve dibattito sull'ordine del giorno G/1505/8/2, nel quale intervengono i senatori CASSON (*PD*), LONGO (*PdL*) e MAZZATORTA (*LNP*), la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, respinge l'ordine del giorno G/1505/8/2.

Il senatore CASSON (*PD*) fa propri tutti gli emendamenti presentati dal senatore D'Alia.

Con distinte e successive votazioni risultano respinti quindi gli emendamenti 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1 e 6.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASSON (*PD*) e di voto contrario del senatore LONGO (*PdL*), la Commissione respinge l'emendamento 6.3.

Risultano altresì respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.0.1, 7.0.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 9.1, 9.2 e 9.3.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASSON (*PD*) e di voto contrario del senatore LONGO (*PdL*), risulta respinto l'emendamento 9.4.

Con distinte e successive votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 10.1, 11.0.1 e 11.0.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MARITATI (*PD*), la Commissione respinge l'emendamento 11.0.3.

Risultano altresì respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6 e 11.0.7.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASSON (PD), risulta respinto l'emendamento 12-*bis*.1.

Risulta altresì respinto l'emendamento 12-*bis*.0.1.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASSON (PD), la Commissione respinge l'emendamento 12-*ter*.1.

Risultano, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 12-*ter*.2, 12-*ter*.3 e 12-*ter*.4.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 12-*ter*.0.1 e 12-*ter*.0.2, la Commissione respinge l'emendamento 12-*ter*.0.3.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 12-*ter*.0.4 e 12-*ter*.0.6, risulta precluso l'emendamento 12-*ter*.0.5.

Respinto l'emendamento 12-*ter*.0.7, sono dichiarati decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 12-*ter*.0.8, 12-*ter*.0.9 e 12-*ter*.0.10.

La Commissione conviene quindi di conferire al relatore Centaro di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, chiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente CENTARO avverte che, tenuto conto della conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1505, la seduta già convocata per le ore 10 di domani, martedì 21 aprile 2009, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,55.*